

Polieco-Conai: sentenze contrastanti

<p>La Corte di appello di Roma respinge ricorso PolieCo e dà ragione a Conai.</p>

13 maggio 2014 05:34

Conai segnala che una recente sentenza della Corte di appello di Roma (n. 3048/2014) ha rigettato l'impugnazione avanzata da PolieCo contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 16818/2007, secondo cui rientrano nel sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, a titolo esemplificativo e non esaustivo gli shoppers, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per imballaggio automatico, i cappucci copri pallets, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallets, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe ecc.

La Corte - spiega Conai in una nota - ricorda come il Tribunale abbia legittimamente respinto la tesi di Polieco per la quale i beni in polietilene destinati ad essere utilizzati all'interno del ciclo produttivo, nell'industria e in agricoltura, non possano ricomprendersi nel novero degli imballaggi, motivando compiutamente che la definizione di imballaggio data dalla legge non si riferisce soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci dal produttore al consumatore ma anche a quello adibito a consentirne la consegna dal produttore all'utilizzatore, intendendo come utilizzatori i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

In un'altra recente sentenza (8131/2014 del 8 aprile 2014.), il Tribunale di Roma aveva invece accolto la tesi di PolieCo, affermando che i grandi contenitori in polietilene, o bins, non sono imballaggi, ma beni in polietilene e quindi vanno assoggettati al Contributo Polieco e non al Contributo Ambientale Conai.

© Polimerica - Riproduzione riservata